

LAVORO

L'estensione della Cig dimentica ancora i precari

Escluso dagli ammortizzatori del Dl agosto chi ha lavorato tra il 14 luglio e l'8 novembre

Enzo De Fusco

Riccardo Fusco

Le aziende potranno riconoscere la cassa integrazione anche ai lavoratori assunti dopo il 13 luglio e in forza alla data del 9 novembre. Tuttavia, il legislatore esclude dalla cassa integrazione decine di migliaia di lavoratori assunti dopo il 13 luglio nella ristorazione, hotel, pulizie (appalti presso strutture ricettive) e che hanno visto concludere il loro contratto a termine prima del 9 novembre nonostante abbiano subito restrizioni prima di questa data causa Covid-19 e addirittura anche il lockdown dal 24 ottobre.

È questa la situazione che emerge da un quadro normativo molto pasticciato che sta perdendo anche di coerenza rispetto alle scelte adottate sin dall'inizio di questa emergenza sanitaria ispirata a non lasciare nessuno indietro.

L'articolo 13 del decreto legge 157/2020 (Ristori quater) ha stabilito che i trattamenti di cassa integrazione previsti dal Dl 104/2020 (decreto Agosto) sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del Dl 149/2020 (Ristori bis), ossia al 9 novembre.

Si tratta dei lavoratori assunti dopo il 13 luglio per i quali le disposizioni contenute nel Dl 137/2020 (Ristori 1) già consentivano di beneficiare delle 6 settimane di cassa integrazione per i periodi successivi al 15 novembre e fino al 31 dicembre.

La modifica interviene con lo scopo di consentire il riconoscimento della cassa integrazione a questi lavoratori anche per i periodi precedenti al 16 novembre in considerazione dell'obbligo di lockdown totale o parziale che sta attraversando il nostro Paese.

Però la situazione reale è diversa. Nel corso dell'estate le aziende hanno investito nuovamente sul capitale umano e hanno avviato molte nuove assunzioni a termine in una prospettiva ragionevole di ritorno alla normalità. Molti sono stati assunti nel corso del mese di agosto, con contratti a tempo determinato a scadenza entro fine ottobre o primi di novembre (periodo utile a gestire le esigenze del turismo estero).

Infatti i settori più interessati sono proprio la ristorazione, gli hotel, le pulizie svolte mediante appalti presso strutture ricettive.

Il problema è che, sebbene le prime restrizioni siano arrivate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre, il calo di attività/clientela si era già verificato a partire da inizio settembre, quando all'estero sono risaliti i picchi di contagio da Covid-19, con conseguenti vincoli a spostamenti tra Paesi.

Tutto il settore ricettivo, che aveva riaperto a pieno regime nel corso dell'estate, ha subito una frenata abbastanza brusca, che lo ha costretto a ridurre l'attività lavorativa in corso di contratto e a non rinnovare a scadenza i contratti.

Per questo motivo non sembra coerente lasciare a casa senza alcun sostegno al reddito, per le giornate di sospensione o riduzione di lavoro durante il contratto, questi lavoratori che hanno subito gli effetti negativi della pandemia semplicemente perché, il caso ha voluto, che il loro contratto sia scaduto qualche giorno prima del 9 novembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Enzo De Fusco

Riccardo Fuso